

CAMERA DEI DEPUTATI N. 834

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, FRANCESCO COLUCCI, CILIBERTI, MALVESTIO, BREDÀ, BIONDI, SANZA, COLONI, GELPI, NAPOLI, LOIERO, NUCCI MAURO, SARETTA, SANGALLI, TANCREDI, SANTUZ, PISICCHIO, SAVIO, PATRIA, SAPIENZA, CIMMINO, GAETANO COLUCCI, ROSINI, AZZOLINI, SANESE, REBECCHI, TEALDI, BRUNI, CAFARELLI, D'ALIA, SILVESTRI, TORCHIO, GOTTARDO, CECERE, VAIRO, RIVERA, BINETTI, MUSSI, LUCCHESI, BIASCI, RONZANI, INNOCENTI

Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 22 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Da tempo ormai il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito dalla legislazione stessa.

Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate spequazioni.

Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse anche recentemente nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento ed i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.

Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento più idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso problema sia quello del conferimento della delega al Governo, già sperimentata in modo abbastanza positivo con l'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e con la legge 23 settembre 1981, n. 533.

Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria espressamente indicate dal terzo comma dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), un decreto legislativo che affronti e risolva in modo particolare le questioni qualificanti individuate con estrema precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad illustrare.

Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente che la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C) che ha perduto il cento per cento della propria integrità fisica è attualmente fissata in lire 579.000 mensili che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale che è fin troppo facile definire inadeguata.

Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2^a alla 8^a) emerge inoltre chiara la necessità di rideterminarli con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante causa.

A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa classificazione.

Analogo criterio di moderna valutazione medico-legale deve essere adottato nella rideterminazione della tabella F1 dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed assurdità. Non è, infatti, possibile trovare alcuna giustificazione logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da minorazione ascrivibile alla 3^a categoria, una pensione complessiva di 2^a categoria allorquando sopravvenga una nuova infermità ascrivibile alla 8^a o alla 7^a o alla 6^a categoria, senza tenere cioè in minimo conto la diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravità.

L'estensione a tutti i titolari di pensione di guerra sia diretta che indiretta dell'indennità speciale annua (13^a mensilità) senza alcun riferimento ad attività lavorativa o a reddito posseduto risponde alla esigenza di applicare coerentemente ed in ogni circostanza — ed in particolare nella corresponsione di un assegno che è parte integrante del trattamento pensionistico — il principio del risarcimento del danno senza condizionamenti discriminatori.

Inoltre, particolarmente qualificante appare il previsto ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, dell'assegno di cura, la cui soppressione, disposta con il citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre suscitato fondati dubbi di legittimità, trattandosi di un assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non fossero quelli strettamente medico-legali della specificità delle malattie pensionate.

Esigenze di coerenza e di equità rendono legittima la richiesta dell'istituzione di un particolare assegno in favore di quanti, pur in possesso di una delle qualifiche previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno potuto svolgere alcuna attività lavorativa né costituirsi, di conseguenza, una posizione previdenziale e per tali motivi sono stati ingiustamente esclusi dai benefici combattentistici di natura economica previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, 15 aprile 1985, n. 140, e 29 dicembre 1988, n. 544.

Va, infine sottolineata la necessità di riaffermare il pieno diritto di quanti hanno sacrificato la propria integrità fisica al servizio della collettività nazionale

a fruire a titolo completamente gratuito di tutte le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche, e protesiche loro spettanti ai sensi dall'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Onorevoli colleghi, fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità, assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensioni di guerra e con l'auspicio che, ad oltre 45 anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, sottoponiamo la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo inteso in particolare a:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), e successive modifiche e integrazioni, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

b) introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, le integrazioni e le modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

c) estendere a tutti i titolari di pensioni di guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

d) ripristinare con congrua rivalutazione l'assegno di cura;

e) rideterminare la tabella F1), allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) abrogare la norma che, in contrasto con il principio generale della natura risarcitoria della pensione di guerra, ne prevede la rilevanza ai fini della corresponsione della pensione sociale;

g) modificare l'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto;

h) prevedere l'istituzione di un particolare assegno in favore di quei soggetti che, pur in possesso di una delle qualifiche indicate all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno potuto costituirsi una posizione previdenziale e per tale motivo sono stati ingiustamente esclusi dai benefici combattentistici;

i) riaffermare i diritti di tutti i titolari di trattamento pensionistico di guerra diretto alla completa gratuità delle prestazioni sanitarie loro spettanti, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale atto risarcitorio.